



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 3 (Allegato 10)

del mediatore

1. Qualora entrambe le parti della controversia decidano di partecipare a un procedimento di mediazione, tali parti si adoperano per giungere a un accordo sulla designazione di un mediatore entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta. 2. Qualora le parti della controversia non giungano a un accordo sulla designazione del mediatore entro il termine stabilito, ciascuna di esse può chiedere al presidente del tribunale di estrarre a sorte e nominare un mediatore tra i nominativi dei membri del tribunale che non sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione né del Vietnam. 3. Il presidente del tribunale nomina il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 2. 4. Il mediatore assiste le parti della controversia con imparzialità e trasparenza nella ricerca di una soluzione concordata.

Versione in vigore dal 30 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

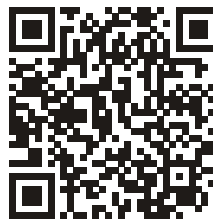
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
Estremi	Legge 31 luglio 2023, n. 117
Partizione	Allegato 10
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/allegato-10-art-3>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it